



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/19 DEL 17.03.2020

Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 3 “Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro”.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che il Governo ha recentemente emanato una serie di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, da ultimo con l'approvazione del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, nell'intento di contrastare la diffusione del coronavirus e contestualmente di contenere, per quanto possibile, gli effetti negativi che l'epidemia sta provocando sul piano socio-economico sull'intero territorio nazionale.

L'Assessore, a tale proposito, ricorda che il sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, che costituisce massima rilevanza nell'ambito dei settori dell'economia regionale, risulta tra quelli maggiormente colpiti dalla contingente emergenza, per cui la Regione Sardegna ha ritenuto di dover adottare apposite misure di sostegno attraverso la L.R. n. 8/2020.

In particolare, all'art. 3 sono previste “Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro” il cui finanziamento è garantito attraverso l'utilizzo delle risorse originariamente trasferite alla SFIRS Spa per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

Attraverso la rimodulazione degli interventi di sostegno già previsti, e nell'ambito delle misure di politiche attive del lavoro ai sensi della L.R. n. 9/2016, al fine di supportare le aziende e i lavoratori e le lavoratrici gravemente colpiti dalla contingente situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'Assessore propone i seguenti interventi:

1. in favore dei lavoratori e delle lavoratrici licenziati/e dalle imprese, di cui ai codici ATECO della tabella A allegata alla L.R. n. 8 del 9 marzo 2020, così come integrata dalla Legge di Stabilità 2020, L.R. n. 10 dell'11 marzo 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 8/2020 e sino al 30 aprile 2020, che non hanno i requisiti per accedere alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), sia concesso un contributo straordinario pari a euro



1.000 mensili (riproporzionati alla percentuale di prestazione oraria nel caso in cui il contratto di lavoro cessato fosse part time) e per una durata non superiore ai tre mesi.

Il contributo è proporzionato in base al periodo di reale mancata occupazione verificabile attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL);

2. alle imprese che assumono per almeno 4 mesi i lavoratori e le lavoratrici di cui al punto 1 sia concesso un contributo pari a euro 2.000, ovvero euro 500 mensili parametrabili per 4 mesi di assunzione. L'impresa conservi il diritto a percepire il contributo per gli effettivi mesi di assunzione, anche qualora il lavoratore o la lavoratrice si dimettesse prima dei 4 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro.

Qualora le imprese assumano i lavoratori e le lavoratrici di cui al punto 1 durante il periodo di fruizione del beneficio previsto al medesimo punto, la quota di contributo non ancora goduto costituisca una dote da erogarsi in favore delle imprese, in aggiunta a quanto previsto al capoverso precedente;

3. in favore dei datori di lavoro che non possono accedere alle misure di sostegno previste dal D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 attraverso l'introduzione di importanti modifiche alla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga, sia concesso un sostegno economico finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'erogazione del beneficio sia subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo in sede regionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, in conseguenza del quale il datore di lavoro s'impegna a non licenziare i/le dipendenti per il periodo di tempo coperto dal beneficio regionale previsto, in analogia a quanto disposto dal decreto legge, per la durata di nove settimane per eventi di crisi verificatisi a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 8/2020 sino al mese di agosto 2020.

La quantificazione del sostegno sia determinata, per analogia, sulla base dell'importo spettante ai/alle lavoratori/trici delle imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni.

L'Assessore propone che le risorse per l'attuazione delle misure previste dalla presente deliberazione, qualora non sufficienti, possano essere integrate con fondi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.



L'Assessore fa presente che gli interventi di sostegno in favore delle imprese come sopra proposti, si configurano come aiuto di stato soggetto alla normativa vigente in materia, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla G.U.U.E. del 24 dicembre 2013 n. L 352.

In conclusione l'Assessore del Lavoro propone di incaricare la Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di attivare, con la massima urgenza, tutti gli atti ed i procedimenti necessari all'attuazione delle misure di cui sopra, procedendo altresì alla modifica e/o integrazione degli accordi convenzionali con la SFIRS Spa e all'individuazione della struttura organizzativa più idonea alla gestione delle misure medesime.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare che:
 1. in favore dei lavoratori e delle lavoratrici licenziati/e dalle imprese, di cui ai codici ATECO della tabella A allegata alla L.R. n. 8 del 9 marzo 2020, così come integrata dalla Legge di Stabilità 2020, L.R. n. 10 dell'11 marzo 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 8/2020 e sino al 30 aprile 2020, che non hanno i requisiti per accedere alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), è concesso un contributo straordinario pari a euro 1.000 mensili (riproporzionati alla percentuale di prestazione oraria nel caso in cui il contratto di lavoro cessato fosse part time) e per una durata non superiore ai tre mesi. Il contributo è proporzionato in base al periodo di reale mancata occupazione verificabile attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL);
 2. alle imprese che assumono per almeno 4 mesi i lavoratori e le lavoratrici di cui al punto 1 è concesso un contributo pari a euro 2.000, ovvero euro 500 mensili parametrabili per 4 mesi di assunzione. L'impresa conserva il diritto a percepire il contributo per gli effettivi mesi di



- assunzione, anche qualora il lavoratore o la lavoratrice si dimettesse prima dei 4 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro. Qualora le imprese assumano i lavoratori e le lavoratrici di cui al punto 1 durante il periodo di fruizione del beneficio previsto al medesimo punto, la quota di contributo non ancora goduto costituirà una dote da erogarsi in favore delle imprese, in aggiunta a quanto previsto al presente punto;
3. in favore dei datori di lavoro che non possono accedere alle misure di sostegno previste dal D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 attraverso l'introduzione di importanti modifiche alla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga, è concesso un sostegno economico finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici;
- di autorizzare fin da ora l'integrazione delle risorse, qualora non sufficienti, per l'attuazione delle misure previste dalla presente deliberazione, qualora dovessero rendersi disponibili, con ulteriori fondi regionali, nazionali e/o dell'Unione Europea;
 - di incaricare la Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di attivare, con la massima urgenza, tutti gli atti ed i procedimenti necessari all'attuazione delle misure di cui sopra, procedendo altresì alla modifica e/o integrazione degli accordi convenzionali con la SFIRS Spa e all'individuazione della struttura organizzativa più idonea alla gestione delle misure medesime;
 - di inviare la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas